



D.Lgs. 24/2023

**Recepimento della Direttiva sul
Whistleblowing**

Avv. Michele Pansarella



Associate Partner – KPMG LAW





Indice

- 1. La novità legislativa: dubbi e incertezze**
- 2. Ambito oggettivo**
- 3. Canali di segnalazione**
- 4. Condivisione del canale**
- 5. Sanzioni ANAC**



La novità legislativa: dubbi e incertezze

Le novità legislative: dubbi e incertezze

Dall'approccio all'esame del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, si registrano:

- Difficoltà nella lettura della norma, dovute ad un sistema a matrice e dal rinvio ad una numerosa serie di normative;
- Dubbi interpretativi;
- Incertezze nell'applicazione concreta della norma;
- Preoccupazioni dovute:
 - a scelte normative che spesso hanno un impatto rilevante sulle organizzazioni, a volte non sono percorribili;
 - alla complessità del sistema da implementare;
 - ai costi da sostenere;
 - ai tempi stretti (forse non è poi così vero che gli enti di grandi dimensioni siano più agevolati);

Necessità di certezze normative

- Modifiche normative
- Interpretazione della norma mediante il ricorso alla soft-law

Ambito oggettivo



Ambito oggettivo

DOMANDA: dall'analisi sistematica delle norme del Decreto, emerge che alcune disposizioni sono riferite, in modo poco chiaro, alla disciplina applicabile alle segnalazioni di violazioni attinenti ad alcuni specifici settori del diritto. In particolare:

- il Decreto, **all'art. 2, comma 1, lett. a) n. 3**, prevede che, la nuova disciplina si applichi anche alle segnalazioni di violazioni riferite a illeciti che rientrano nel campo di applicazione di atti dell'UE o del diritto nazionale indicati in un dettagliato elenco di leggi nazionali ed europee contenuto nell'Allegato al Decreto stesso (che si compone di una Parte IA, una Parte IB e una Parte II), menzionando *inter alia* settori quali servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo; sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente (ricadenti sia nella Parte IB che II dell'Allegato, seppur con riferimento ad atti normativi differenti);
- al contempo, con riferimento a tali **settori speciali** come declinati nella Parte II dell'Allegato (i.e. servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo; sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente), **l'art. 1, comma 2, lett. b)**, prevede che le segnalazioni di violazioni attinenti a tali ambiti sono escluse dal campo di applicazione del Decreto stesso, in quanto già disciplinate in via obbligatoria (appunto dagli atti normativi indicati nell'Allegato, Parte II).

Probabilmente, anche alla luce della direttiva, il quadro normativo dovrebbe essere ricostruito come segue:

- ai soggetti che operano in questi «settori speciali» si applica il Decreto;
- il Decreto non si applica alle segnalazioni già previste da queste normative speciali;

Per cui ai soggetti che operano in questi ambiti speciali si impone una analisi di dettaglio di portata multidisciplinare ed eccessivamente complesso, con conseguenti oneri e rischi di errata valutazione, che non possono essere posti a carico del gestore, soprattutto nell'ambito delle PMI.

Appare necessario, pertanto, fare chiarezza sull'allegato e, quindi, sulle discipline ivi contemplate e su i soggetti interessati, per una inequivoca definizione del campo di applicazione della nuova disciplina.

Ambito oggettivo

► Art. 1 comma 1 D.Lgs. 24/2023:

1. Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che **ledono** l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza **in un contesto lavorativo** pubblico o privato.

Le segnalazioni fuori ambito:

L'esigenza di inserire limitazioni:

- 1) Sono escluse le segnalazioni delle violazioni che non «ledono» l'interesse pubblico;
- 2) Quelle che sono fuori dal «contesto lavorativo»

Questa tecnica legislativa, però, sortisce un effetto non di poco conto (da un punto di vista pratico, ma anche giuridico) per coloro che saranno chiamati a gestire le segnalazioni, in quanto costoro dovranno tenere in considerazione il fatto che possano pervenire segnalazioni che la norma intenderebbe escludere.

DOMANDA: Quali sono gli obblighi e le responsabilità per i gestori delle segnalazioni rispetto a dette segnalazioni (anche alla luce delle sanzioni previste dal Decreto nei confronti dei gestori delle stesse)?

Tali segnalazioni possono essere archiviate, dandone riscontro al segnalante.



Ambito oggettivo

► Art. 1 comma 2 D.Lgs. 24/2023:

2. Le disposizioni del presente decreto **non si applicano**:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

L'intento del legislatore di limitare l'ambito di applicazione delle segnalazioni emerge ancora più chiaramente dal secondo comma dell'articolo in commento, in cui si intende far comprendere a tutti i consociati che lo strumento del whistleblowing non deve intendersi quale strumento asservito agli esclusivi interessi personali del segnalante.

Di ciò troviamo una conferma nella Relazione illustrativa allo schema di Decreto Legislativo, (pag. 41) ove si legge che "la segnalazione di una violazione deve essere effettuata **non per scopi personali, ma nell'interesse pubblico**".

DOMANDA: come gestire le segnalazioni fuori ambito?

➔ Sarà opportuno dare «RISCONTRO» a tutti i segnalanti che abbiano presentato segnalazioni fuori ambito di applicazione, per evitare che il mancato «riscontro» possa legittimare il ricorso al successivo canale esterno, con pesante aggravio per il compito dell'ANAC.

Canali di segnalazione



Requisiti del canale di segnalazione interno

DOMANDA: Il Decreto prevede che i soggetti del settore pubblico e del settore privato debbano attivare «**propri canali di segnalazione**», che garantiscano, **anche** tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione (art. 4, co. 1).

Al riguardo, emergono diverse questioni dubbie.

- **Requisiti del canale:** come già evidenziato da Confindustria durante l'iter di approvazione del Decreto, per i soggetti privati il provvedimento **non chiarisce, in concreto, i requisiti tecnici di questo canale di segnalazione, né fornisce uno standard di riferimento**; al contrario, per la gestione delle segnalazioni esterne prevede l'elaborazione di Linee Guida da parte di ANAC.

Sarebbe, pertanto, opportuno ricevere indicazioni operative anche per il settore privato.

➔ Inoltre, si evidenzia l'opportunità che le eventuali linee guida ANAC o indicazioni tecniche tengano conto dei sistemi operativi di segnalazione già attivati in attuazione della disciplina previgente (art. 6, co. 2-bis del D.lgs. n. 231/2001), così da salvaguardare le procedure implementate e gli investimenti già sostenuti dalle imprese

Definire le specifiche tecniche del tool informatico

Case study

Emblematica l'Ordinanza di ingiunzione emessa dal Garante Privacy nei confronti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. del 10 giugno 2021 ed alla società fornitrice del sistema di gestione delle segnalazioni "I-comply" con riguardo all'applicativo denominato "WB Confidential" per il mancato utilizzo di strumenti di crittografia per il trasporto e la conservazione dei dati .

Caso I-comply:

Nel corso dell'istruttoria è stato verificato che l'applicativo, esposto su rete Internet, **non utilizza un protocollo di rete sicuro (quale il protocollo https) per il trasporto dei dati** e la Società ha sul punto rappresentato di aver avviato valutazioni circa "l'opportunità di mettere in atto tale misura a garanzia della riservatezza e dell'integrità dei dati trasmessi su rete pubblica".

Nel corso dell'istruttoria, poi, è emerso che l'accesso all'applicativo "WB Confidential" per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di illeciti avveniva mediante **il protocollo http (hypertext transfer protocol), ossia un protocollo di rete che non garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati tra il browser dell'utente e il server** che ospita l'applicativo in questione, e non consente agli utenti di verificare l'autenticità del sito web con il quale stanno interagendo.



Requisiti del canale di segnalazione interno

DOMANDA: non è chiara quale possa essere la modalità scritta non informatica attraverso la quale è possibile veicolare segnalazioni, ai sensi dell'art. 4, co. 3 e, quindi, anche su questo aspetto sarebbe utile ricevere indicazioni.

Art. 4, comma 3:

«Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, **anche con modalità informatiche**, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne **in forma orale** sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine «.ragionevole».

➤ Le segnalazioni cartacee;

➔ Rispetto a tali segnalazioni trova applicazione il regime previsto dal Decreto inclusa la tutela della riservatezza e i termini per dare riscontro e seguito.

Spesso tali segnalazioni possono più agevolmente essere caricate dal Gestore sul sistema informatico che garantisce una maggiore tutela della riservatezza.

Requisiti della segnalazione

DOMANDA: il Decreto, a differenza della disciplina previgente (art. 2 della L. 179/2017 e art. 6 del decreto 231/2001) che stabiliva che le segnalazioni interne dovessero essere “*circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti*”, non contiene nessuna precisazione in tal senso, con il conseguente rischio di proliferazione di comunicazioni generiche ed approssimative, difficilmente valutabili e gestibili per il soggetto ricevente.

Art. 2, comma 1, lett. b): «*informazioni sulle violazioni*»: *informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché' gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.*

➔ Al riguardo, al fine di garantire un corretto funzionamento dello strumento e un'efficace gestione della segnalazione, appare necessario recuperare i requisiti essenziali delle segnalazioni interne, ad esempio prevedendo **nella normativa interna all'ente** che le segnalazioni dovranno essere fondate su elementi di fatto precisi e circostanziati.

Gestore della segnalazione

DOMANDA: cosa si deve intendere per **persona** o **ufficio interno, autonomo, dedicato** e specificamente formato e, in particolare, tale soggetto può, come appare auspicabile, svolgere anche altre mansioni?

L'articolo 4 stabilisce che la “gestione” del canale di segnalazione è affidata:

- ad una «**persona**» o a «**ufficio interno**», «**autonomo e dedicato**» e con «**personale specificatamente formato**» per la gestione del canale; ovvero
- ad un “**soggetto esterno**”, anch'esso autonomo e con personale specificatamente formato.

La novità rappresenta una svolta definitiva rispetto a quanto era accaduto nel novembre del 2017, in cui per la prima volta si sganciava l'OdV dal tema della gestione delle segnalazioni. Oggi, con questa nuova formulazione in modo esplicito si chiarisce che le segnalazioni possono essere affidate anche ad un soggetto diverso dall'OdV.

Il fatto che la norma indichi una duplice possibilità, tra persona fisica o ufficio, lascia intendere che la gestione delle segnalazioni possa essere affidata ad un soggetto in composizione monocratica o plurisoggettiva.

 Sul punto, in via interpretativa, sarebbe opportuno avallare anche la costituzione di un «**organo collegiale**».

Gestore della segnalazione

Il concetto di «**autonomia**» deve essere considerata in relazione ai compiti:

- «danno diligente seguito»;
 - Effettuano una analisi e valutazione della segnalazione;
 - Compiono l'indagine (anche per il tramite di soggetti terzi specializzati) – budget;
 - Possono richiedere documenti e informazioni;
 - Possono richiedere audizioni o interviste;
 - Individuano le azioni di miglioramento e danno impulso;
- E' necessaria una investitura formale da parte del vertice aziendale (CdA/AD dipende dal modello di governance adottato)

«**dedicato**»

L'uso di questo termine – stando al dato letterale della norma - lascia intendere che tra i requisiti di questo ufficio vi sia la gestione in via esclusiva ed in “assenza di altri compiti operativi” che possano interferire con l'esercizio dei compiti di gestione delle segnalazioni!

Nel caso in cui si opti per l'OdV, sarà opportuno e corretto considerare che l'attività di gestione delle segnalazioni si aggiunge a quella tipica dell'OdV.

➔ Superare **in via interpretativa** il limite del senso letterale, intendendolo «espressamente incaricato di gestire le segnalazioni in via esclusiva», cioè che soltanto il «gestore» può gestire la segnalazione e nessun altro.



Gestore della segnalazione

RIASSUMENDO:

Le caratteristiche che il «GESTORE» deve avere possono essere così sintetizzate:

- si ritiene che debba essere nominato dall'Organo dirigente (per usare un termine caro al D.Lgs. 231/01) ossia l'organo che a seconda della struttura di governance adottata, rappresenti il vertice aziendale (in alcuni casi il potere di definire la struttura organizzativa interna all'ente è di esclusiva competenza del CdA, per il modello monistico; in altri casi questa viene delegata all'AD);
- deve essere autonomo e dedicato alla gestione delle segnalazioni;
- deve essere specificatamente formato (corsi di formazione, attestati);
- deve essere remunerato (sia includendo i suoi compiti nella remunerazione della risorsa interna dedicata, sia nel compenso del professionista esterno);
- deve essere definito un suo Regolamento (compiti, poteri, autonomia, revoca). E' opportuno che siano predisposte specifiche procedure che definiscono l'operatività;
- deve essere dotato di risorse (per l'espletamento delle attività di indagine: può avvalersi di soggetti specializzati nella gestione di determinate tipologie di indagini);
- è passibile di responsabilità, ivi incluso il rischio di applicazioni di sanzioni ad personam (art. 21 "sanzioni", comma 1°, lett. b: da 10.000 a 50.000 euro quando si accerta che "non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute").



Rapporti tra gli organi di controllo

DOMANDA: quali sono le relazioni tra l'ufficio preposto alla gestione della segnalazione e gli organi di controllo già previsti dalla normativa vigente (es. collegio sindacale, OdV, DPO, auditor interni o esterni)?

- 1) Nei confronti dell'**OdV**, qualora non si sia assegnato a questo Organismo il compito di Gestore, si ritiene che sia necessario informare prontamente l'OdV della segnalazione al fine di verificarne gli impatti rispetto al Modello (opportuno predisporre procedure per il coinvolgimento ed il coordinamento nella fase di indagine);
- 2) Nei confronti del **DPO**, è necessario un suo coinvolgimento sin dalla fase di progettazione dei canali di segnalazione (privacy by design o by default), a volte anche nella fase di indagine;
- 3) Nei confronti del **Collegio sindacale**, è opportuno che sia informato successivamente alla fase di gestione della segnalazione, nel caso in cui la stessa risulti fondata ed emergano profilo di competenza ("Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento").
- 4) **Auditor interni:** sono solitamente coinvolti nella fase di verifica della fondatezza della segnalazione anonimizzata (in caso contrario vigono gli obblighi di tutela della riservatezza).
- 5) **Auditor esterni:** devono essere informati quando la segnalazione è fondata e riguarda ambiti di loro competenza (es.: correttezza delle registrazioni contabili).



Procedura di gestione della segnalazione

DOMANDA: cosa debba intendersi per “riscontro” sul “seguito” rispetto alla segnalazione che deve essere fornito al segnalante entro tre mesi, soprattutto quando, per talune violazioni segnalate, il relativo accertamento e la definizione di azioni di rimedio efficaci, richiedano un tempo maggiore di 3 mesi?

Lett n): «seguito»:

«l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate».

Lett. o): «riscontro»:

«comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione».

L'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;




Procedura di gestione della segnalazione

Art. 5: «**Gestione del canale**»:

Svolgono le seguenti attività:

- rilasciano alla persona segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione;
- mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- danno **diligente seguito** alle segnalazioni ricevute;
- forniscono **riscontro** alla segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;



Esempio di forensic investigation

Forensic Investigation

Investigazione della segnalazione

✓ Definizione del programma di approfondimento e/o investigazione.

- ✓ A seconda delle vicende segnalate, le tecniche di investigazione prevedono:
- ❑ analisi di **people / corporate intelligence** che, tramite la consultazione di banche dati (camere di commercio italiane e internazionali, Catasto, etc.) e altre fonti pubblicamente disponibili (es. social media), hanno la finalità di identificare eventuali interessenze e legami del soggetto segnalato con terzi persone fisiche o società;
 - ❑ **analisi forense dei dispositivi** (pc, mobile phone, tablet) assegnati al soggetto segnalato, al fine di verificare la presenza di eventuali prove (email, messaggi, chat, foto, etc.) a supporto della segnalazione;
 - ❑ **analisi documentali** relative alle transazioni;
 - ❑ **Interviste** al personale coinvolto o «vicino» alle vicende contestate, eseguite, ove necessario, tramite specifiche tecniche (es.: *Fraud Examiner*, ACFE - Association of Certified Fraud Examiners)

✓ Revisione o predisposizione della documentazione a supporto di eventuali azioni disciplinari/civili/penali, nonché revisione dei processi aziendali per evitare la **reiterazione** degli stessi eventi.

Condivisione del canale



Condivisione del canale

DOMANDA: il Decreto riconosce per i soli soggetti privati fino a 249 dipendenti la facoltà di condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione (art. 4, co. 4).

Al riguardo, stando a una lettura sistematica della norma europea, essa sembrerebbe voler agevolare le imprese di minori dimensioni nel processo di adeguamento ai nuovi oneri, semplificando gli adempimenti, oltre a garantire il principio della «prossimità» al segnalante. Tuttavia, nei gruppi d'impresa l'accentramento del canale di segnalazione e della relativa gestione è un fenomeno che, sotto la vigenza della precedente disciplina (che nulla affermava sul punto), si è molto diffuso, perché risponde a esigenze di efficacia operativa e contenimento degli oneri di “gestione”.

Pertanto, sarebbe opportuno **estendere in via normativa** ai gruppi la facoltà di condividere il canale di segnalazione e la relativa gestione, fermo il rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva, in primis la riservatezza.

In subordine, andrebbe valutata la possibilità di precisare, **in via interpretativa**, che la società capogruppo può essere individuata, dalle società controllate, come «**soggetto esterno**» cui, in attuazione dell'art. 4, co. 2 del Decreto, le prime affidano la gestione del canale interno.



Condivisione del canale

Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Artículo 11. Grupos de sociedades.

1. En el caso de un grupo de empresas conforme al artículo 42 del Código de Comercio, la sociedad dominante aprobará una política general relativa al Sistema interno de información a que se refiere el artículo 5 y a la defensa del informante, y asegurará la aplicación de sus principios en todas las entidades que lo integran, sin perjuicio de la autonomía e independencia de cada sociedad, subgrupo o conjunto de sociedades integrantes que, en su caso, pueda establecer el respectivo sistema de gobierno corporativo o de gobernanza del grupo, y de las modificaciones o adaptaciones que resulten necesarias para el cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso.

2. El Responsable del Sistema podrá ser uno para todo el grupo, o bien uno para cada sociedad integrante del mismo, subgrupo o conjunto de sociedades, en los términos que se establezcan por la citada política. Por su parte, **el Sistema interno de información podrá ser uno para todo el grupo.**

3. Será admisible el intercambio de información entre los diferentes Responsables del Sistema del grupo, si los hubiera, para la adecuada coordinación y el mejor desempeño de sus funciones.

Il Responsabile del Sistema può essere uno per l'intero gruppo, ovvero uno per ciascuna società che ne fa parte, sottogruppo o insieme di società, nei termini stabiliti dalla suddetta policy. **Il sistema informativo interno può essere unico per l'intero gruppo.**

Sanzioni ANAC



Sanzioni ANAC

DOMANDA: appare necessario chiarire quale sia il soggetto responsabile destinatario delle sanzioni e, in particolare, se, a seconda delle diverse violazioni considerate dall'art. 21, co. 1, lett. a) e b), debba essere individuato nell'ente persona giuridica o nella persona fisica autrice della violazione sanzionata.

Art. 21 «sanzioni»

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
 - b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché' quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
 - c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.



Grazie!

Avv. Michele Pansarella

Associate Partner – KPMG LAW

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria
Via Curtatone, 3
00185 Roma (RM) - Italy

Direct line +39 06 809631
Fax +39 06 8077459
Mobile +39 348 4518122
mpansarella@kpmg.it



Alcuni o tutti i servizi qui descritti potrebbero non essere consentiti per gli Audit Client di KPMG e per le entità agli stessi affiliate o correlate.



kpmg.com/socialmedia

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, Fondazione di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.